

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 30 settembre 2025

Prot. n. 13593/2025

Ai Presidenti
degli Ordini territoriali dei Biologi

e p.c. Ai Componenti
dei Consigli degli Ordini Territoriali di Biologi

Ai Componenti
del Comitato Centrale della FNOB

Oggetto: Efficacia dei provvedimenti disciplinari.

Gentili Presidenti,

in ragione di alcuni dubbi emersi sull'efficacia delle decisioni con cui vengono assunti provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, al fine di garantire maggiore chiarezza e, soprattutto, uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, si dettano le seguenti indicazioni nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. C.p.S. 233/1946.

Risulta, infatti, invalsa in alcuni Ordini, anche di altre professioni sanitarie, la prassi secondo cui, una volta adottata e comunicata una decisione che reca una sanzione disciplinare, si ritiene che la sanzione non acquisti efficacia a partire dal momento dalla comunicazione all'interessato ma solo una volta decorso il termine per la sua impugnazione, fissato dall'art. 53, comma 1, del d.P.R. 221/1950 in 30 giorni dalla notifica individuale della decisione, anche nel caso in cui tale differimento non sia stato formalmente disposto nella decisione stessa.

Si tratta di una prassi che, tuttavia, pare porsi in aperto contrasto con la normativa vigente poiché il successivo comma 2 del citato art. 53 d.P.R. 221/1950 stabilisce che è l'eventuale proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (cd. CCEPS) contro, *inter alia*, i provvedimenti disciplinari ad avere "*effetto sospensivo ... ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43*" (le sanzioni previste da tali ultime norme sono, rispettivamente, la radiazione e la sospensione dall'albo come conseguenza automatica delle situazioni ivi previste, per le quali non vi è, dunque, nessun dubbio circa l'obbligo di immediata esecuzione).

Senza doversi spingere in operazioni interpretative particolarmente complesse, è evidente che solo un atto che già produce effetti può essere *sospeso*; diversamente la norma non avrebbe alcuno spazio applicativo, il che, ovviamente, non può essere.

Peralto, per giurisprudenza costante, a differenza delle pronunce della CCEPS, le decisioni con cui il Consiglio direttivo di un Ordine (o il Comitato centrale della Federazione nei casi di cui all'art. 52 del d.P.R. 221/1950) irrogano una sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 39 e ss. del d.P.R. 221/1950, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e, dunque, sono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Trattandosi di atti limitativi della sfera giuridica dei rispettivi destinatari, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 241/1990 acquistano efficacia una volta avvenuta la loro comunicazione; ai sensi del successivo art. 21-*quater*, poi, devono essere immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai provvedimenti medesimi.

In definitiva, la decisione con cui viene irrogata una sanzione disciplinare diviene esecutiva non appena viene notificata all'interessato, salvo il caso in cui la decisione stessa non contenga un espresso differimento della sua efficacia allo spirare del termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 53 del d.R.R. 221/1950.

Naturale conseguenza dell'immediata efficacia della decisione con cui viene irrogata una sanzione disciplinare è, anzitutto, l'obbligo di annotazione sull'albo, così come stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; in secondo luogo, quello di darne senza indugio comunicazione alla Federazione ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che la principale funzione della ricerca anagrafica dei professionisti iscritti all'albo sui siti istituzionali degli Ordini e della Federazione è quella di dare conferma immediata circa la regolare iscrizione all'albo dei professionisti, per evidenti motivi di trasparenza, per porre l'utente nella condizione di avere certezza che l'iscritto al quale ci si rivolge sia abilitato all'esercizio della professione e, in ultima analisi, per favorire il contrasto all'esercizio abusivo.

Corre l'obbligo di sottolineare la delicatezza della questione poiché l'iscritto colpito, ad esempio, da un provvedimento di sospensione o di radiazione, laddove compisse un atto connesso all'esercizio dell'attività professionale nel periodo di efficacia della sanzione, incorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della professione.

Cordiali saluti.



Il Presidente

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

